



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

La Corte per il trust e i rapporti fiduciari

in composizione monocratica

- giudice anziano Prof. Avv. Antonio Gambaro -

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nella vertenza n. 2020/02 – Vg

Sul ricorso di A. T. S.r.l. in persona del legale rappresentante, dott. P.F., in qualità di trustee del Trust: “.....”, con le Avvocate Arianna della Balda del foro di San Marino e Francesca Lupoi, del foro di Roma.

Svolgimento del procedimento

Con ricorso datato 11 febbraio 2020 il Trustee del Trust “.....” in applicazione del disposto dell’art. 53, comma 5, della legge 1° marzo 2010, n. 42, indicando di trovarsi in stato di incertezza in merito al compimento di un atto inerente al suo ufficio di trustee, ha esposto:

1. Di essere Trustee del Trust “.....” istituito in data 14 dicembre 2011 dal Sig. V. H. mediante Atto di Trust sottoscritto con autentica del Notaio M. P., in Roma nella stessa data.
2. La legge regolatrice del suddetto Trust è la legge di Guernsey, ma l’art. 11 dell’Atto di Trust, come attualmente formulato, prevede che «Ogni controversia relativa all’istituzione, alla validità o agli effetti del Trust o alla sua amministrazione o ai diritti o obbligazioni di qualunque soggetto menzionato in questo Strumento è esclusivamente sottoposta alla Corte per il Trust e i Rapporti Fiduciari della Repubblica di San Marino. // La disposizione che precede si applica altresì a ogni richiesta mirante alla nomina di un Trustee o di un Guardiano o alla emanazione di direttive al Trustee o di provvedimenti attinenti il Trust».
3. Nel merito il Trustee espone che il Disponente è mancato ai vivi il 16 dicembre 2011 e che dall’Atto di Trust emerge che, tra l’altro, ad esso era riservato il potere personale di nominare ulteriori Guardiani degli Affetti del Trust, il primo dei quali venne individuato con lo stesso Atto nel Dott. S. B., nonché di determinare il periodo o i periodi di durata dell’incarico; le regole di successione nell’ufficio, i poteri, ove

diversi da quelli previsti dall'Atto istitutivo; tuttavia l'attuazione del programma del Trust è proseguita senza difficoltà anche grazie all'attività di controllo e supporto del Dott. S. B. fin dall'inizio designato nell'ufficio di Guardiano degli Affetti; ufficio che nella struttura del Trust "....." svolge un ruolo pivotale.

Recentemente tuttavia il Guardiano degli Affetti ha fatto presente al Trustee che le sue condizioni di salute non consentono di prevedere una prolungata permanenza nell'Ufficio ed ha provveduto ai sensi dell'art. 37, lettera C) dell'Atto di Trust a nominare il proprio successore nell'ufficio di Guardiano degli Affetti.

4. Benchè l'art. 37, lettera C, dell'Atto di Trust preveda che «Il Guardiano degli Affetti, con atto revocabile o irrevocabile, può nominare una persona che lo sostituisca nell'ufficio, anche sotto condizione sospensiva o con termine iniziale qualora non vi sia persona nominata dal Disponente», il Dott. S. B. ha manifestato al Trustee la preoccupazione che senza una regolamentazione della successione nell'Ufficio del Guardiano degli Affetti, la mera nomina di un successore non offra completa garanzia che venga attuata la finalità voluta dal Disponente.

Considerato che il Trustee ai sensi dell'art. 39 dell'Atto di Trust, ottenuto il consenso del Guardiano degli Affetti può modificare per atto autentico le disposizioni, ivi contenute nell'interesse delle finalità del Trust, il Trustee ed il Guardiano hanno convenuto sull'opportunità che l'art. 37 dell'Atto di Trust venga modificato prevedendo che il Guardiano degli Affetti abbia il potere oltre che di nominare una o più persone che lo sostituiscano nell'ufficio contemporaneamente o in successione, abbia altresì quello di: i) determinare il periodo o i periodi di durata dell'incarico, ii) determinare le regole della successione nell'ufficio, iii) specificare i poteri del Guardiano degli Affetti, ove diversi da quelli previsti nell'Atto di Trust.

Nonostante la modificazione sopra riassunta sia formalmente adottata in conformità con l'Atto di Trust, entrambi hanno ritenuto che potrebbero sollevarsi dubbi circa l'alterazione della struttura originaria del Trust ".....", sicché il Trustee ritiene necessario fare ricorso alla procedura di cui all'art. 53, comma 5 della legge 1 marzo 2010, n. 42 della RSM e chiedere all'Onorevole Corte per il Trust e i Rapporti Fiduciari di rimuovere il suddetto stato di incertezza dichiarando che l'esercizio del potere di modificare l'Atto di Trust riportato nel ricorso è conforme a legge.

5. Ricevuto il ricorso suddetto il Presidente della Corte per il Trust e i Rapporti Fiduciari, Prof. Avv. Maurizio Lupoi, constatato che il procedimento vede fra gli avvocati la propria figlia Avvocata Francesca Romana Lupoi, in attuazione di quanto

previsto dal Regolamento sugli impedimenti del Presidente del 1° ottobre 2018, ha trasferito con provvedimento datato 12 febbraio 2020 tutti i poteri che gli competono quale Presidente della Corte al Giudice Anziano, Prof. Avv. Antonio Gambaro.

Ricevuta comunicazione del provvedimento sopramenzionato, il Giudice Anziano ha provveduto ad emanare Ordinanza in cui, designato se stesso come giudice del procedimento ed indicati i versamenti richiesti, si convocano le parti all'Udienza del giorno 21 febbraio 2020 ore 10,30 presso la sede della Corte.

6. Il giorno 21 febbraio l'udienza programmata si è svolta alla presenza del Trustee Dott. P.F. assistito dall'avv. Arianna della Balda, come da apposito verbale inserito nel fascicolo di causa, in cui tra l'altro si attesta l'intervenuto versamento delle somme richieste.

Al termine della udienza la Corte si è riservata.

DIRITTO

7. Giova ricordare preliminarmente che la giurisdizione competente a risolvere ogni controversia relativa alla validità ed agli effetti del Trust ".....", è attualmente devoluta alla Corte per il Trust e i rapporti fiduciari della Repubblica di San Marino ai sensi dell'attuale art. 11 dell'Atto di Trust con la specificazione che tale Corte è competente a valutare «ogni richiesta mirante alla nomina di un Trustee e di un guardiano o alla emanazione di direttive al Trustee o di provvedimenti attinenti il Trust.».

Per conseguenza, non sussistono motivi di dubbio circa la competenza giurisdizionale di questa Corte.

Sempre in via preliminare va ricordato che il Trust in questione è regolato dalla legge di Guernsey Secondo The Trusts (Guernsey) Law, 2007 as amended, 47.1 "*The terms of a trust may be varied in any manner provided by those terms.*" e che l'art. 39 dell'Atto di Trust conferisce al Trustee, ottenuto il consenso del Guardiano, il potere di modificare per atto autentico le disposizioni di questo Strumento, come ritenga sia nell'interesse delle finalità del Trust.

Per conseguenza non sussistono motivi per dubitare che la modifica richiesta rientri in astratto nella sfera delle attribuzioni legittimamente esercitabili da un Trustee. Inoltre emerge dal ricorso e dai documenti allegati che il Trustee agisce per impulso

del Guardiano degli Affetti in carica il quale ha anche già provveduto a nominare il proprio successore nell'ufficio.

8. Circa il merito, la Corte osserva che la modifica richiesta si sostanzia in una precisazione dei poteri che l'Atto di Trust conferisce al Guardiano degli Affetti, al quale vengono espressamente attribuite alcune facoltà, ed in particolare quella di definire il periodo o i periodi di durata nell'incarico del proprio successore e di stabilire eventualmente le regole della successione nell'ufficio, che nell'Atto originario sono state attribuite al Disponente, oggi non più in vita.

Tale adattamento alle circostanze sopravvenute dello schema regolatorio del Trust "....." è destinato ad eliminare dubbi di carattere formale, confermando, nella sostanza, che il Guardiano degli Affetti ha il potere di nominare il proprio successore qualora a tale nomina non provveda il Disponente. Potere attribuito originariamente al Guardiano degli Affetti nell'Atto di Trust.

Considera perciò la Corte che in primo luogo, sebbene la modifica richiesta alteri la distribuzione dei poteri all'interno della struttura organizzativa del Trust in questione, tuttavia tale alterazione è resa necessaria dalla sopravvenuta scomparsa del soggetto cui erano stato conferiti inizialmente. Questa sopravvenienza rende in ogni caso necessaria una ridefinizione della distribuzione iniziale delle competenze interne al fine di assicurare il corretto funzionamento organizzativo del Trust, ed a questo riguardo è da apprezzare che i poteri attribuiti al Guardiano riguardo al meccanismo della sua successione non vengano più definiti come poteri personali, di carattere cioè non necessariamente fiduciario, ma rientrino tra i poteri fiduciari. In effetti l'attribuzione di poteri "personali" poteva giustificarsi in relazione alla specifica ed irripetibile posizione del Costituente, ma non in relazione ad altre figure.

In secondo luogo, la Corte considera che attenendo alla struttura organizzativa interna del Trust, la modifica richiesta non incide in alcun modo né sulle finalità ultime del Trust, né sulla posizione dei beneficiari. Posizione che rimane del tutto inalterata, salvo che uno di essi, essendo maggiorenne, è designato alla successione nella posizione di Guardiano degli Affetti.

In definitiva non sussistono ragioni per dubitare della correttezza dello specifico atto di esercizio del potere di modificare l'Atto di Trust che compete al Trustee del Trust ".....".

Coerentemente eguale accertamento viene svolto nel caso del Trust “.....”,
rispetto al quale è stato presentato un ricorso strettamente analogo a quello qui
considerato.

PQM

La Corte per il Trust e i rapporti fiduciari, ut supra composta, accoglie il ricorso e dichiara
che l'esercizio del potere di modificare l'Atto di Trust del Trust “.....” così come
individuato nel Ricorso è conforme a legge.

Milano/San Marino, 24 febbraio 2020

Il Giudice Anziano

Prof. Avv. Antonio Gambaro

